

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019
253/2019/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 5 Lazio Meridionale – Frosinone, 13 dicembre 2016, n. 6 (di seguito: deliberazione dell’Ente d’Ambito 6/2016);
- la determinazione 21 maggio 2018, DSAI/42/2018/idr, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”.

FATTO:

1. Con deliberazione 569/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012-2017.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20-24 novembre 2017, una verifica ispettiva presso Acea Ato 5 S.p.a. (di seguito: Acea Ato 5 o società), gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 5 Lazio Meridionale - Frosinone.
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con determinazione DSAI/42/2018/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Acea Ato 5, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
4. Successivamente alla comunicazione della determinazione in oggetto, con nota del 29 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 17048), la società ha presentato

istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 21 giugno 2018 (prot. Autorità 19181).

5. Con nota del 15 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18762), successivamente integrata con nota del 12 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21180), il Comitato di Volontariato No Acea ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento. A tale istanza di accesso, il Responsabile del procedimento ha dato riscontro con nota del 1 agosto 2018 (prot. Autorità 22981), dopo aver effettuato, in data 20 luglio 2018 (prot. Autorità 21833), la comunicazione ad Acea Ato 5, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 184/06.
6. Infine, con nota del 19 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21767), Acea Ato 5 ha presentato una memoria difensiva.
7. Con nota 7 marzo 2019 (prot. Autorità 5825), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. Con nota 12 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 9696), la società ha presentato memoria di replica e documenti.
9. In data 16 aprile 2019 si è svolta l'audizione finale della società davanti al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata delle fonti contabili obbligatorie e dichiarazioni di veridicità del legale rappresentante del gestore a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
11. In particolare, la predetta determinazione 2/2012 TQI, prevede, tra l'altro, che il gestore riporti, con riferimento all'Ato corrente, le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FAIP) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 9 - Codici immobilizzazioni"; in particolare, i corrispondenti valori dovevano essere stratificati per anno di esercizio e per categoria di cespiti, secondo la classificazione posta al precedente punto 3.1 – "Tabella 6 - Categorie di cespiti" (punto 3.4.4 ModStratificazione del FileAto).
12. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013.
13. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015 (MTI), superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).

14. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
15. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'art. 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso e, comunque, nel rispetto del limite di prezzo di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr, anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr.
16. L'art. 9, commi 1 e 2, del MTT, l'art. 16, comma 9, del MTI e l'art. 14, comma 8, del MTI-2, stabiliscono, rispettivamente ai fini delle determinazioni tariffarie 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo debba basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno *t*.
17. L'art. 13, comma 2, del MTI-2, prevede che le immobilizzazioni del gestore del SII, i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno (*a - 2*), afferenti al SII ed alle altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse; il successivo comma 3 prevede che sono incluse le immobilizzazioni in corso (LIC) del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno (*a - 2*), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
18. Il MTT, il MTI e il MTI-2 riconoscono ai gestori del SII, per gli anni 2012-2019, i costi sopportati per il rimborso dei mutui di ciascun proprietario delle infrastrutture di terzi concesse in uso ai gestori stessi e per il pagamento degli altri corrispettivi di ciascun proprietario, nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, del MTT, dall'art. 1, comma 1, del MTI e dall'art. 1, comma 1, del MTI-2, ove vengono definiti, tra gli altri:
 - i Mutui dei proprietari (MT_p), come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento recante in allegato, come parte integrante e sostanziale, il metodo tariffario di riferimento per gli anni di interesse;
 - gli Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p), come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui

ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006.

19. L'art. 32, comma 1, del MTT, prevede che per la definizione dei costi operativi efficientabili (CO_{eff}^{2011}) siano incluse, tra le poste rettificative dei costi della produzione “accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie”.
20. L'art. 25, comma 1, del MTI, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'art. 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'art. 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati, anche sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati.
21. L'art. 23, comma 1, del MTI-2, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'art. 9, comma 2, del MTI-2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'art. 9, comma 1, del MTI-2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati. Con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 5 Lazio Meridionale - Frosinone, 13 dicembre 2016, n. 6 (di seguito deliberazione dell'Ente d'Ambito o dell'EGA 6/2016) sono stati predisposti, per gli anni 2016 e 2017, i moltiplicatori tariffari ϑ^{2016} , pari a 1,080, e ϑ^{2017} , pari a 1,166.

Contestazioni

22. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dall'analisi dei documenti ivi acquisiti, l'Autorità, con la determinazione DSAI/42/2018/idr, ha contestato, ad Acea Ato 5, che:
 - i. in violazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società non avrebbe applicato correttamente i moltiplicatori tariffari ϑ^{2016} e ϑ^{2017} predisposti dall'Ente d'Ambito; in particolare, la società avrebbe applicato corrispettivi più elevati per le fasce di consumo base, 1°, 2° e 3° supero relative alle utenze domestiche e a quelle “altri usi”, con riferimento alle tariffe per gli anni 2016 e 2017 (punto 3.1 e doc. 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d e 3.1.f allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, del MTT, dell'art. 16, comma 9, del MTI, dell'art. 14, comma 8, del MTI-2, nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società ha iscritto nel ModStratificazione

del FileAto alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell'effettiva natura dei beni, così complessivamente sovrastimando l'importo delle quote annuali di ammortamento ai fini delle tariffe degli anni 2012 -2017; in particolare, la società, come dalla stessa ammesso, ha iscritto i dati relativi ai misuratori e agli interventi sugli allacci, degli anni 2011-2015, in corrispondenza della categoria "laboratori e attrezzature" (codice 12 della tabella 6), anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie "gruppi di misura meccanici" (per i misuratori, codice 9 della tabella 6) e "condutture e opere idrauliche fisse" (per gli interventi sugli allacci, codice 5 della tabella 6); inoltre, la società, come dalla stessa ammesso, ha iscritto i dati relativi alle manutenzioni straordinarie su reti, pozzi ed edifici di proprietà dei Comuni, dell'anno 2011, in corrispondenza della categoria "Altre immobilizzazioni materiali e immateriali" (categoria 16 della tabella 6), anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie "condutture e opere idrauliche fisse" (per le reti e i pozzi, codice 5 della tabella 6) e "fabbricati non industriali" (per gli edifici, codice 2 della tabella 6) (punto 4.1 e doc. 4.1.a e 4.2.a allegati alla *check list*);

- iii. in violazione dell'art. 13, comma 2, del MTI-2, la società, come dalla stessa ammesso, ha indicato, per il 2015 (a valere sulla tariffa per l'anno 2017) valori per i lavori in corso e nuovi investimenti non coerenti con i valori desumibili dai dati di bilancio 2015; in particolare, con riferimento all'anno 2015, la società avrebbe sottostimato il saldo LIC e sovrastimato i valori dei nuovi investimenti avendo inserito valori relativi a cespiti non entrati in esercizio, in quanto ancora in corso nel 2015 (categoria dei cespiti 15) o dismessi (categoria dei cespiti 14) (punto 4.2 e doc. 4.2.a allegato alla *check list*);
- iv. in violazione dell'art. 1, comma 1, del MTT, dell'art. 1, comma 1, del MTI e dell'art. 1, comma 1, MTI-2, la società avrebbe richiesto, per gli anni 2012-2017, i costi per i MTp e gli ACp, da riconoscere ai proprietari in virtù della concessione in uso delle infrastrutture, anche per le gestioni dei Comuni di Atina, Paliano, San Biagio Saracinisco e Cassino centro, nonostante, come dichiarato dalla medesima società, in quegli anni non gestisse il SII in tali Comuni (punto 4.3 e doc. 1.1.a e 4.3.g allegati alla *check list*);
- v. in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT, dell'art.25, comma 2, del MTI e dell'art. 23, comma 2, del MTI-2, la società non avrebbe dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente, come ammesso dalla stessa società), l'accantonamento al "fondo rischi e oneri" registrato a bilancio nell'anno 2011 alla voce B.12) del conto economico (punto 4.3 e doc. 4.3.a e 4.3.i allegati alla *check list*).

Argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub i.

23. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
24. Anzitutto, Acea Ato 5 ha rilevato di essersi limitata ad applicare le tariffe così come determinate dall'EGA con la deliberazione 6/2016, confidando sulla legittimità di tale delibera, non essendo stata oggetto di osservazioni o contestazioni da parte della Autorità, alla quale era stata trasmessa dall'EGA stessa.
25. Inoltre, la società ha affermato di aver comunicato, all'Autorità e all'Ente d'Ambito, con la nota del 24 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2543), l'articolazione tariffaria che avrebbe applicato per gli anni 2016/2017, senza ricevere alcuna osservazione; successivamente, resasi conto di alcune incongruenze nella predetta articolazione tariffaria, le avrebbe rappresentate all'Autorità e all'EGA, con nota del 13 ottobre 2017 (acquisita in medesima data con prot. Autorità 33488), manifestando la volontà di procedere ai dovuti conguagli a favore degli utenti interessati; tuttavia, non avendo ricevuto alcun riscontro, la società non si sarebbe ritenuta autorizzata ad applicare le predette correzioni tenute, altresì, conto che erano ancora in fase di approvazione le tariffe 2016-2017 da parte dell'Autorità e che era stata da poco avviata la procedura ispettiva.
26. Ad ogni modo, la società ha rappresentato di aver iniziato, a partire dal mese di luglio 2018, ad applicare i dovuti conguagli a favore degli utenti interessati, dandone adeguata informativa tramite una comunicazione allegata alla bolletta. Acea Ato 5, infine, si è impegnata a comunicare, all'Autorità, la completa applicazione dei conguagli, che sarebbe dovuta avvenire con la fatturazione dell'esercizio 2018.
27. Nelle difese scritte e orali svolte in fase decisoria, la società ha confermato le argomentazioni svolte nella fase istruttoria, precisando:
 - a) di aver confidato in buona fede nella legittimità delle determinazioni tariffarie dell'EGA e, in particolare, su quanto riportato in una Tabella contenuta nella Relazione di accompagnamento alla deliberazione EGA 6/2016, che indicava le articolazioni tariffarie (relative alle fasce di consumo base, 1°, 2° e 3° eccedenza) oggetto di contestazione; a parere del Gestore, l'articolazione tariffaria di cui alla citata Relazione di accompagnamento – dalla quale derivava uno scostamento, in favore della società, rispetto all'applicazione dei moltiplicatori tariffari ϑ^{2016} e ϑ^{2017} indicati nella deliberazione EGA 6/2016 – sarebbe stata costruita “allo scopo di riequilibrare il mancato introito derivante dall'introduzione di una tariffa agevolata (...) per utenti in condizioni di disagio economico”; a supporto della propria buona fede, il

Gestore ha prodotto la citata Relazione di accompagnamento alla deliberazione EGA 6/2016 e ha precisato che nell'istanza tariffaria predisposta dal Gestore in data 30 maggio 2016 non era prevista alcuna modifica all'articolazione tariffaria vigente, ma si prevedeva di incrementare le tariffe dell'anno precedente con il moltiplicatore tariffario approvato;

- b) di aver provveduto a restituire, al 31 marzo 2019, circa il 42,29% dell'importo totale dei conguagli da restituire all'utenza e di non aver concluso detta restituzione stante l'impossibilità dei sistemi informativi di gestire un doppio conguaglio, dando priorità al c.d. "conguaglio TICSI", in quanto più favorevole all'utenza domestica residenza. La società ha precisato che per effetto delle implementazioni dei sistemi, i conguagli saranno restituiti integralmente entro il 2019.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub i.

28. Gli argomenti della società non possono essere condivisi per le ragioni che seguono.
29. Acea Ato 5 si è resa responsabile della violazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr, in quanto non ha applicato correttamente i moltiplicatori tariffari predisposti dall'Ente d'Ambito con la deliberazione 6/2016 per gli anni 2016 e 2017, come risulta dalla nota inviata dalla stessa società il 24 gennaio 2017.
30. E' la stessa società ad ammettere la violazione, avendo dichiarato, nella citata memoria del 19 luglio 2018, che, già con la nota del 13 ottobre 2017, aveva riscontrato delle incongruenze nell'articolazione tariffaria per gli anni 2016/2017, comunicata all'Autorità e all'EGA con la citata nota del 24 gennaio 2017.
31. Inoltre, giova evidenziare che a nulla rileva, in considerazione della chiarezza della formulazione della disposizione regolamentare violata, quanto rappresentato dalla società nella citata memoria circa la mancata risposta dell'Autorità e dell'EGA alla nota del 13 ottobre 2017. L'art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr prevede, infatti, che il gestore del SII debba applicare le tariffe nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr, in attesa dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità. Per lo stesso motivo, non rilevano le circostanze rappresentate dalla società relative alla mancata approvazione, da parte dell'Autorità, delle tariffe 2016/2017 e all'avvio della verifica ispettiva da parte della medesima Autorità. Inoltre, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la citata nota del 13 ottobre 2017 non conteneva alcuna richiesta di riscontro ma solo una dichiarazione che si sarebbe provveduto a rettificare, con conguagli, l'errata tariffa applicata in precedenza.
32. Pertanto, la società, avendo riscontrato delle incongruenze nell'applicazione delle tariffe del SII per gli anni 2016/2017 relativamente alle fasce di consumo base, 1°, 2° e 3° supero, avrebbe dovuto provvedere tempestivamente - senza attendere alcun riscontro - alle relative rettifiche, applicando i moltiplicatori tariffari così

- come predisposti dall'EGA e a effettuare i dovuti conguagli (come dalla stessa dichiarato nella nota del 13 ottobre 2017).
33. In senso contrario non valgono le argomentazioni ulteriormente svolte dalla società con la nota 15 aprile 2019 e confermate in sede di audizione finale innanzi al Collegio.
 34. E' da escludersi, infatti, che il Gestore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi alle disposizioni violate. In particolare, di fronte alla parziale discrepanza tra il contenuto della delibera EGA 6/2016 e quello della Tabella di cui alla Relazione di accompagnamento alla delibera stessa, il Gestore, usando la normale diligenza professionale, avrebbe potuto e dovuto applicare gli incrementi tariffari indicati nella delibera EGA 6/2016, gli unici coerenti con la regolazione, invece che volontariamente applicare i più favorevoli incrementi tariffari indicati nella Relazione di accompagnamento. A conferma di ciò si osserva che: la regolazione imponeva al gestore di applicare il moltiplicatore tariffario - nei valori approvati dall'EGA - alla articolazione previgente e nella deliberazione 6/2016 dell'EGA non vi era alcun riferimento ad un cambio di articolazione, di tal che i dati di cui alla Relazione di accompagnamento risultavano privi di qualsiasi fondamento; il valore del moltiplicatore approvato dall'EGA è comunque da intendersi come valore massimo e, dunque, in nessun caso il Gestore poteva avvalersi dell'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento alla deliberazione 6/2016 come scriminante di una condotta pacificamente in contrasto con la regolazione.
 35. Né può valere a scriminare la condotta del Gestore la circostanza che, nell'istanza tariffaria predisposta in data 30 maggio 2016, Acea Ato 5 prevedeva di incrementare le tariffe dell'anno precedente con il moltiplicatore tariffario approvato. La dedotta circostanza, al contrario, evidenzia come il Gestore, al momento dell'applicazione dell'articolazione tariffaria contenuta nella Relazione di accompagnamento della deliberazione EGA 6/2016, fosse consapevole dell'erroneità di quest'ultima.
 36. Ad ogni modo, si prende atto che: a) con la memoria del 19 luglio 2018, la società ha dichiarato e documentato di aver iniziato, a partire dal mese di luglio 2018, ad applicare i dovuti conguagli a favore degli utenti interessati, dandone adeguata informativa tramite una comunicazione allegata alla bolletta e ha provato, con la documentazione allegata alla memoria del 15 aprile 2019, di aver provveduto a restituire, al 31 marzo 2019, circa il 42,3% dell'importo totale dei conguagli da restituire all'utenza. La circostanza viene valutata nel paragrafo sulla quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di Acea Ato 5 di carattere generale in merito alle violazioni sub ii, iii, iv e v

37. In via preliminare, la società sostiene che le violazioni contestate sub ii, iii, iv e v non avrebbero prodotto l'applicazione, agli utenti, di una tariffa maggiore di quella consentita, in quanto la tariffa applicata avrebbe già raggiunto il cap

massimo ammesso dall'attuale regolazione. Sul punto la società richiama la deliberazione dell'Autorità 51/2016/R/idr, del 11 febbraio 2016, che avrebbe riconosciuto, ad Acea Ato 5, un conguaglio di euro 58.198.106, relativo al periodo regolatorio 2012-2015, da riscuotere negli anni successivi, nonché la deliberazione dell'Ente d'Ambito 6/2016, che, con riferimento al periodo regolatorio 2016-2019, avrebbe riconosciuto alla società un ulteriore conguaglio di euro 34.609.201. Alla luce di quanto sopra, Acea Ato 5 afferma che, qualora le violazioni contestate venissero confermate, questo determinerebbe, al più, una riduzione dei conguagli spettanti alla società nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

38. Nelle difese scritte e orali svolte in fase decisoria, la società ha tenuto a precisare di avere provveduto ad apportare le opportune rettifiche nell'ambito dell'aggiornamento tariffario 2018-2019.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 di carattere generale in merito alle violazioni sub ii, iii, iv e v

39. Le argomentazioni della società non sono condivisibili in quanto gli illeciti di cui trattasi sono illeciti di mera condotta e non di evento. In ogni caso, l'accertamento delle condotte oggetto di contestazione non può essere considerato privo di effetti ai fini tariffari. Infatti, come ammesso dalla stessa società nella memoria del 19 luglio 2018, per correggere tali condotte sarà necessario, in sede di aggiornamento biennale per le tariffe 2018-2019, valutare una riduzione dell'ammontare delle componenti a conguaglio, a favore della società, provvedendo al recupero degli importi non dovuti dall'utenza.
40. Come documentato dal Gestore nelle difese svolte in fase decisoria, l'Autorità d'Ambito, nell'ambito del processo di approvazione delle tariffe 2018-2019, ha dato atto delle azioni poste in essere da Acea Ato 5, volte a recepire i rilievi effettuati dall'Autorità con la determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio (cfr. verbale 17 luglio 2018, allegato 10 alla memoria 15 aprile 2019).
41. Deve osservarsi, tuttavia, che le rettifiche operate da Acea Ato 5, dovranno essere valutate tenendo conto, tra l'altro, che dalla documentazione trasmessa dalla società unitamente alla memoria del 15 aprile 2019, risultano l'introduzione di nuovi costi e la modifica delle condizioni al "contorno" del calcolo. L'Autorità si riserva, pertanto, ogni approfondimento nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria del biennio in oggetto.

Argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub ii

42. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, del MTT, dell'art. 16, comma 9, del MTI, dell'art. 14, comma 8, del MTI-2, nonché del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, la società ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.

43. Anzitutto Acea Ato 5 ha rilevato che il criterio contabile adottato era coerente “con la contabilità industriale all’epoca utilizzata”, che, essendo redatta per voci aggregate, non consentiva di classificare alcune voci di cespiti nelle rispettive categorie regolatorie, ai fini dell’individuazione dei relativi periodi di ammortamento. Per questo motivo i cespiti oggetto di contestazione (misuratori, interventi sugli allacci, manutenzioni straordinarie su reti e pozzi di proprietà dei Comuni) sono stati inseriti in categorie più generiche di quelle previste dalla regolazione in vigore, con conseguente applicazione di un differente periodo di ammortamento.
44. La società ha rappresentato, tuttavia, che la criticità in oggetto sarebbe stata superata con l’implementazione, a partire dall’aprile 2016, di nuovi sistemi gestionali che garantirebbero un maggior livello di dettaglio e, di conseguenza, l’inserimento di ciascun cespite nella corretta categoria regolatoria di riferimento, anche al fine di individuare i relativi periodi di ammortamento.
45. Infine, la società ha dichiarato di aver provveduto ad apportare le opportune rettifiche in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019. Con la memoria 15 aprile 2019, la società ha allegato documentazione a supporto.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub ii

46. La società si è resa responsabile della violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del MTT, dell’art. 16, comma 9, del MTI, dell’art. 14, comma 8, del MTI-2, nonché del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, in quanto ha utilizzato, per sua stessa ammissione, dei criteri diversi da quelli previsti dalla regolazione ai fini del calcolo degli ammortamenti di alcune immobilizzazioni (misuratori e interventi sugli allacci, manutenzioni straordinarie su reti, pozzi ed edifici di proprietà dei Comuni). In particolare, la classificazione di dette immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione ha comportato, ai fini del calcolo dell’ammortamento, l’utilizzo di vite utili diverse da quelle previste, con conseguente maggiorazione degli importi delle relative quote annuali di ammortamento ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012-2017.
47. Le dichiarazioni della società in merito all’implementazione di nuovi sistemi gestionali per la classificazione dei cespiti e alle rettifiche tariffarie verranno valutate nel successivo paragrafo sulla quantificazione della sanzione.
48. In ordine alle rettifiche apportate da Acea Ato 5 in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019, l’Autorità si riserva una compiuta istruttoria in sede di aggiornamento delle tariffe del predetto biennio, per quanto detto al punto 41.

Argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub iii

49. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 13, comma 2, del MTI-2, la società ha preliminarmente rappresentato che la condotta contestata avrebbe determinato effetti solo sulla tariffa 2017 e non anche su quelle degli anni precedenti.

50. A detta della società, la criticità rilevata andrebbe ricondotta alle modifiche, avvenute successivamente alla predisposizione della proposta tariffaria, dei dati inseriti relativi ai nuovi investimenti per l'anno 2015, riferibili a preconsuntivi per lavori non ancora terminati; tuttavia, la facoltà di inserire i dati di preconsuntivo sarebbe stata prevista dall'art. 7, della deliberazione dell'Autorità 664/2015/idr. Lo stesso strumento di calcolo per l'aggiornamento tariffario 2018 e 2019, tra l'altro, richiederebbe espressamente ai gestori di confermare il valore dei nuovi investimenti inseriti per l'annualità 2015.
51. Quanto sopra, afferma la società, dimostrerebbe che la condotta contestata non rappresenta una violazione della regolazione in materia, bensì, una modalità alternativa ma consentita di rendicontazione dei citati dati.
52. Acea Ato 5 ha, inoltre, dichiarato che avrebbe segnalato, nell'ambito dell'aggiornamento tariffario 2018-2019, tutte le dovute rettifiche tra i dati preconsuntivi e quelli a consuntivo, regolarmente comunicati e che la violazione in oggetto avrebbe avuto un impatto marginale, poiché compensato, seppur non completamente, dalla sottostima dei valori relativi ai lavori in corso.
53. Con la memoria trasmessa nella fase decisoria del procedimento, la società ha precisato, inoltre, che sebbene l'istanza tariffaria sia stata formalizzata in data 30 maggio 2016, la relativa predisposizione e compilazione dei dati è avvenuta precedentemente e, quindi, prima dell'approvazione del bilancio del 20 aprile 2016. A supporto della sua affermazione, Acea Ato 5 ha prodotto una nota alla STO (Segreteria Tecnica Operativa) della Aato 5, del 8 aprile 2016, avente ad oggetto la compilazione dei dati in questione.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub iii

54. Le ragioni esposte dalla società non possono ritenersi fondate.
55. Innanzitutto, giova evidenziare che la facoltà di inserire, per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, dati di preconsuntivo relativi all'anno 2015 in luogo dei dati di bilancio, prevista dall'art. 7, comma 2, della deliberazione 664/2015 e richiamata dalla società nella memoria del 19 luglio 2018, può essere esercitata - evidentemente - soltanto nei casi in cui il gestore non abbia la disponibilità, al momento dell'invio della proposta tariffaria, dei dati di bilancio consuntivati. Nel caso di specie, invece, al momento dell'invio dell'istanza di aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, avvenuto il 30 maggio, la società aveva certamente già a disposizione i dati di bilancio 2015, avendo approvato lo stesso ad aprile 2016. Ne consegue che, nonostante la materiale predisposizione dell'istanza tariffaria sia avvenuta precedentemente alla approvazione del bilancio, la società avrebbe dovuto – usando la necessaria diligenza – recepire nell'istanza di aggiornamento tariffario del 30 maggio 2016 i dati definitivi nel frattempo divenuti disponibili.
56. In ogni caso, deve rilevarsi, in replica alle ultime affermazioni della società, che la presente contestazione prescinde dalla natura del dato (preconsuntivo/consuntivo), derivando dalla “duplicazione” di poste; la rappresentazione di un importo, sia

come LIC, sia come “Nuovi Investimenti”, nonché di importi dichiarati sia come “Nuovi Investimenti” che come “Dismissioni” crea, infatti, una maggiorazione dei costi in tariffa comunque non ammissibile, anche se derivante da dati di preconsuntivo.

57. Pertanto, la società si è resa responsabile della violazione dell’art. 13, comma 2, del MTI-2, che ha comportato, con riferimento all’anno 2015, una sovrastima dei valori dei nuovi investimenti, con conseguente maggiorazione dei costi riconoscibili in tariffa relativamente all’anno 2017.
58. In ordine alle rettifiche apportate da Acea Ato 5 in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019, l’Autorità si riserva una compiuta istruttoria in sede di aggiornamento delle tariffe del predetto biennio, per quanto detto al punto 41.

Argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub iv

59. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 1, comma 1, del MTT, dell’art. 1, comma 1, del MTI e dell’art. 1, comma 1, del MTI-2, la società ha svolto le seguenti argomentazioni difensive.
60. Preliminarmente, Acea Ato 5 ha rappresentato che l’eventuale inserimento in tariffa di voci di costo non ammissibili non le avrebbe portato alcun vantaggio. Le voci tariffarie contestate, infatti, sarebbero del tutto passanti, essendo la società tenuta a versare annualmente, all’Ente d’Ambito, un canone concessorio quantificato, in misura sostanzialmente fissa, dal medesimo Ente d’Ambito nella Convenzione di gestione del SII e comprensivo delle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito, dei canoni per i consorzi di bonifica oltre che degli oneri per il rimborso delle rate dei mutui in favore dei Comuni. Inoltre, la società esclude la propria responsabilità in merito a tale violazione, sostenendo che non sarebbe stata a conoscenza del dettaglio dell’articolazione delle singole voci di costo che compongono il canone di concessione, né avrebbe titolo per quantificare l’ammontare delle rate dei mutui liquidati dall’Ente d’ambito ai singoli Comuni. Anche per tale motivo, Acea Ato 5 ha evidenziato di aver, da tempo, avviato una fitta corrispondenza con l’Ente d’Ambito, al fine di verificare l’effettivo legittimo impiego delle somme corrisposte a titolo di canone di concessione
61. Nel merito della contestazione in oggetto, la società ha poi rappresentato che l’Ente d’Ambito ha inviato all’Autorità, in data 2 aprile 2013, la modulistica allegata alla deliberazione 347/2012/R/idr, tra i cui allegati figura il “file proprietario” contenente la quantificazione degli importi MT e AC per le annualità 2012 e 2013; che per quanto riguarda le annualità 2014 e 2015, si sarebbe proceduto in continuità con le precedenti. Infine, la società ha specificato che l’importo del canone concessorio, per gli anni 2016 e 2017, sarebbe stato quantificato dall’Ente d’Ambito con la proposta tariffaria approvata il 13 dicembre 2016, attraverso una procedura alla quale non le sarebbe stato permesso di partecipare.
62. La società, con la memoria del 15 aprile 2019, ha reiterato le argomentazioni difensive già esposte nel corso del procedimento, precisando di aver provveduto, nell’ambito dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, approvato con deliberazione

dell'EGA 7, del 1 agosto 2018, al riallineamento dei dati in conformità ai rilievi dell'Autorità e fornendo la relativa documentazione a supporto.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub iv

63. Le considerazioni svolte da Acea Ato 5, come sopra richiamate, non risultano condivisibili per le ragioni che seguono.
64. In disparte ogni valutazione circa la qualificazione degli importi corrisposti all'EGA a titolo di canone concessorio quali costi passanti, la responsabilità della società è riconducibile alla non corretta formulazione della proposta tariffaria per gli anni 2012-2017, relativamente ai costi per i mutui MTp e per gli altri corrispettivi ACp.
65. Tale responsabilità, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva nonché dalle dichiarazioni rese dalla società nella medesima sede, è dovuta al fatto che la società ha inserito, nella proposta tariffaria, i costi relativi ai mutui e agli altri corrispettivi, così come risultanti dal Piano d'Ambito (PDA), comprendendovi, dunque, anche i costi afferenti a Comuni non gestiti dalla società negli anni 2012-2017. In particolare, come ammesso dalla stessa società in sede di verifica ispettiva, gli importi dichiarati non corrispondono a quelli desumibili dalle fatture emesse dall'EGA negli anni 2012/2013. Infatti, dall'analisi delle fatture in parola, pur mancando un dettaglio delle singole voci, emerge chiaramente che gli importi richiesti sono minori, rispetto a quelli previsti nel PDA, in quanto sono esplicitamente esclusi dall'ammontare finale gli oneri per Comuni non gestiti. Si è accertato, dunque, che i costi fatturati dall'EGA al gestore sono stati "ribassati" in considerazione dell'effettivo perimetro delle utenze gestite, laddove quelli inseriti nella proposta tariffaria corrispondono a quelli – più alti – risultanti dal PDA.
66. Pertanto, non possono condividersi le argomentazioni della società circa la mancata conoscenza dei criteri di determinazione delle singole voci di costo che compongono il canone di concessione e circa l'avvio di una corrispondenza con l'EGA relativa alla quantificazione e all'impiego delle somme in oggetto. D'altronde, dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva, risulta che la stessa fosse consapevole dell'incongruenza dei dati dichiarati e delle sue cause avendo affermato che: *"Sulla base dei dati riportati nelle fatture proforma, i canoni 2012 e 2013, al netto dei contributi dei Consorzi, ovvero come somma di canone per uso infrastrutture comunali, mutui e spese della STO, risultavano pari rispettivamente a 5.975.523,54 € e 6.065.948,58 €. Nel calcolo MTT, la somma delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito a MT e a AC, risultava pari a 6.427.572 € e 6.523.986 €"* e *"Le differenze tra gli importi suddetti e gli importi preventivati dall'Ente d'ambito, salvo conguagli, sono riconducibili al fatto che gli importi MT e AC del tool di calcolo sono quelli del PdA e pertanto non sono ribassati sulla base della percentuale delle utenze gestite"* (punto 4.3 della *check list*).
67. Non rileva, nemmeno, quanto evidenziato dalla società in ordine all'avvenuta trasmissione, da parte dell'EGA, della predisposizione tariffaria, in quanto tale

circostanza non esclude, in ogni caso, l'imputabilità della condotta contestata alla società, tenuta al rispetto dell'obbligo previsto dalle disposizioni regolamentari violate. In senso contrario, non valgono le argomentazioni del Gestore in merito all'asserita mancata integrazione dell'elemento soggettivo. In particolare, il richiamo al giudizio promosso davanti al Tar Latina avverso la deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Aato 5, n. 6, del 13 dicembre 2016 – peraltro conclusosi in senso sfavorevole per il Gestore – risulta non pertinente, avendo ad oggetto profili del tutto diversi da quelli in esame. Né rilevano le richiamate interlocuzioni, tra il Gestore e l'EGA, sull'impiego delle somme corrisposte a titolo di canone di concessione: come già evidenziato, la violazione consiste nell'aver indicato, nella proposta tariffaria, costi diversi da quelli fatturati dall'EGA ed esposti a bilancio e prescinde, quindi, dalla correttezza della quantificazione a suo tempo effettuata e dall'impiego delle somme che potranno essere comunque verificate in ambito tariffario.

68. In ordine alle rettifiche apportate da Acea Ato 5 in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019, l'Autorità – dato atto dell'avvenuto ricalcolo parametrico degli importi oggetto della contestazione sulla base della percentuale degli utenti serviti, a suo tempo considerata dall'EGA per la “ribasatura” degli importi – si riserva una compiuta istruttoria in sede di aggiornamento delle tariffe del predetto biennio, anche sulla base di dati effettivi e per quanto detto al punto 41.

Argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub v

69. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT, dell'art. 25, comma 2, del MTI e dell'art. 23, comma 2, del MTI-2, la società ha esposto le seguenti considerazioni, confermate anche nella fase decisoria.
70. Acea Ato 5 ha dichiarato di non aver indicato l'importo relativo al fondo rischi e oneri nella categoria “accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie” per un'erronea interpretazione della normativa in materia di deducibilità fiscale ed afferma di aver già rettificato tale criticità nell'ambito del procedimento di revisione tariffaria 2018-2019.
71. La società afferma, tuttavia, di sostenere, comunque, costi operativi efficientabili anche superiori a quelli riconosciuti in tariffa prima dell'applicazione della prescrizione in questione, pari a 31.565.455 euro. Dai bilanci relativi agli anni 2016 e 2017, infatti, il totale dei costi efficientabili ammonterebbe, rispettivamente, a 33.092.431 euro e 33.134.603 euro.

Valutazione delle argomentazioni di Acea Ato 5 in merito alla violazione sub v

72. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT, dell'art. 25, comma 2, del MTI e dell'art. 23, comma 2, del MTI-2, in quanto, come dalla stessa ammesso nella memoria del 19 luglio 2018, non ha inserito, per un'erronea interpretazione della normativa in materia di deducibilità fiscale, tra le

poste rettificative dei costi della produzione, in particolare tra “gli accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie”, l’accantonamento al “fondo rischi e oneri” registrato a bilancio nell’anno 2011 alla voce 8.12) del conto economico, sovrastimando, in tal modo, i costi operativi efficientabili riconoscibili in tariffa, relativamente agli anni 2012-2017.

73. In ordine alle rettifiche apportare da Acea Ato 5 in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019, l’Autorità si riserva una compiuta istruttoria in sede di aggiornamento delle tariffe del predetto biennio, per quanto detto al punto 41.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

74. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
75. L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
76. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Acea Ato 5 ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell’Autorità, volte ad assicurare l’effettività e la certezza delle tariffe da applicare all’utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all’Autorità.
77. La violazione dell’art. 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione *sub i*), risulta circoscritta alle tariffe relative agli anni 2016 e 2017 per le fasce di consumo base, 1°, 2° e 3° supero, relative alle utenze domestiche e a quelle “altri usi”. Si dà atto che, con la memoria del 19 luglio 2018, la società ha dichiarato e documentato, in relazione alla violazione dell’art. 9, comma 1, lett. b) della deliberazione 664/2015/R/idr, di aver iniziato, a partire dal mese di luglio 2018, ad applicare i dovuti conguagli a favore degli utenti interessati, informandoli tramite una comunicazione allegata alla bolletta. Con la documentazione allegata alla memoria del 15 aprile 2019, la società ha, altresì, documentato di aver provveduto a restituire, al 31 marzo 2019, circa il 42,3% dell’importo totale dei conguagli da restituire all’utenza e di non aver concluso detta restituzione in considerazione dell’impossibilità dei sistemi informativi di gestire un doppio conguaglio, provvedendo alla corresponsione del solo “conguaglio TICSII” in quanto più favorevole all’utenza domestica residente. I conguagli relativi alla violazione – ad oggi non completati – dovranno essere restituiti integralmente entro il 2019, come da impegno assunto espressamente dalla Società.
78. Quanto alla violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del MTT, dell’art. 16, comma 9, del MTI, dell’art. 14, comma 8, del MTI-2, nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub ii*), questa risulta essere circoscritta

alle tariffe relative agli anni 2012-2017. Si prende atto che la società ha dichiarato di aver implementato, a partire da aprile 2016, nuovi sistemi gestionali che consentirebbero di classificare ciascun cespite nella corretta categoria regolatoria di riferimento.

79. Con riferimento alla violazione dell'art. 13, comma 2, del MTI-2 (violazione *sub iii*), la stessa risulta circoscritta alla sola tariffa relativa all'anno 2017; mentre la violazione dell'art. 1, comma 1, del MTT, dell'art. 1, comma 1, del MTI e dell'art. 1, comma 1, del MTI-2 (violazione *sub iv*) e la violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT, dell'art. 25, comma 2, del MTI e dell'art. 23, comma 2, del MTI-2 (violazione *sub v*) risultano circoscritte alle tariffe relative agli anni 2012-2017.
80. Inoltre, con riferimento alle violazioni *sub ii, iii, iv e v*, si prende atto di quanto dichiarato dalla società nelle memorie del 19 luglio 2018 e del 15 aprile 2019 in merito alle rettifiche apportate, considerate sotto il profilo della gravità della violazione e oggetto, altresì, di valutazione in sede di aggiornamento tariffario per gli anni 2018/2019.
81. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta* dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
82. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile, relativo all'anno 2016, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 73.078.778.
83. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 955.000 (novecentocinquantacinquemila/00).

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Acea Ato 5 S.p.a., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr; 9, commi 1 e 2, del MTT, 16, comma 9, del MTI, 14, comma 8, del MTI-2 e punto 3.4.4. della determinazione 2/2012 TQI; 13, comma 2, del MTI-2; 1, comma 1, del MTT, 1 comma 1, del MTI e 1, comma 1, MTI-2; 32, comma 1, del MTT, 25, comma 2, del MTI e 23, comma 2, del MTI-2;
2. di irrogare, nei confronti di Acea Ato 5 S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 955.000 (novecentocinquantacinquemila/00) di cui euro 62.000 (sessantaduemila/00) per la violazione dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/idr, euro 71.000 (settantunmila/00) per la violazione degli articoli 9, commi 1 e 2, del MTT, 16, comma 9, del MTI, 14, comma 8, del MTI-2 e punto 3.4.4. della determinazione 2/2012 TQI, euro 24.000 (ventiquattromila/00) per la violazione dell'articolo 13, comma 2, del MTI-2, euro 224.000 (duecentoventiquattromila/00) per la violazione degli articoli 1, comma 1, del MTT, 1 comma 1, del MTI e 1, comma 1, MTI-2, euro 574.000

- (cinquecentosettantaquattromila/00) per la violazione degli articoli 32, comma 1, del MTT, 25, comma 2, del MTI e 23, comma 2, del MTI-2;
3. di ordinare, ad Acea Ato 5 S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare, ad Acea Ato 5 S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
 6. di notificare il presente provvedimento ad Acea Ato 5 S.p.a. (p.iva 02267050603) mediante pec all’indirizzo segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini